

Art. 2 (Statuto Corale in vigore) – Scopo, finalità e attività

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente inerenti la diffusione e lo sviluppo della cultura e dell'arte e in particolare l'incremento del canto corale e di ogni attività musicale. In particolare l'Associazione promuove, organizza e partecipa a manifestazioni musicali, ivi compresi concorsi e rassegne nazionali e internazionali.

L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in favore di categorie svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e a beneficio di Fondazioni, Associazioni non lucrative, enti ed organizzazioni no-profit che hanno come scopo finalità di assistenza, beneficenza e pubblica utilità le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d, co. 1, art. 5 Codice del terzo settore); - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i, co. 1, art. 5 del Codice del terzo settore) e ciò, in particolare, anche promuovendo ed organizzando mostre, concerti, concorsi;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k, co. 1, art. 5 Codice del terzo settore) e ciò, in particolare, anche organizzando rassegne corali e musicali, trasferte per partecipare a rassegne corali e musicali, eventi artistici e di aggregazione sociale rispondenti ai propri scopi statutari ed ogni attività a ciò connessa per i propri associati e per gli appassionati che a tal scopo contattano l'Associazione;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f, co. 1, art. 5 Codice del terzo settore); - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l, co. 1, art. 5 Codice del terzo settore);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata (lett. v, co. 1, art. 5 Codice del terzo settore). L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.